

DI CHI È IL FILM?

Chi è il titolare dell'opera una volta realizzata? Chi è il suo proprietario? Senza ambire a fare un trattato di diritto, proviamo a fare un breve ma utile inquadramento di massima della normativa in materia, lasciando alla buona volontà del lettore gli eventuali approfondimenti.

Diciamo subito che in Italia la norma di riferimento principale è la L. n. 633 del 1941, nota nel settore come la L.d.A. (Legge sul Diritto d'Autore) più volte modificata nel corso del tempo (l'ultima modifica di rilievo è stata effettuata con la L. 3 maggio 2019, n. 37), e che all'interno di questa legge, che ambisce a disciplinare e proteggere tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle più disparate forme di espressione artistica vi è una apposita serie di articoli dedicata espressamente alle opere cinematografiche (e per estensione a quelle audiovisive).

Gli articoli essenziali sono sostanzialmente due o tre, e tutto sommato, con un piccolo sforzo, anche se non si è mai aperto un codice, si possono affrontare.

Partiamo dall'articolo fondamentale che è l'Art. 44 della L.d.A.: «Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico [aka il regista N.d.R.]».

Risparmiandoci tutta la questione, peraltro tuttora aperta, del corretto inquadramento dell'Opera Cinematografica, se sia un'opera "collettiva" o un'opera "in collaborazione", ai nostri fini basti sapere

che ciascuno dei soggetti indicati nel suddetto articolo è titolare dell'opera in "regime di comunione", trattandosi di un'opera creata, appunto, in collaborazione, ma, ciascuno dei suddetti soggetti è, altresì, per proprio conto, titolare dei diritti morali relativi a quella parte di Opera che ha realizzato (lo sceneggiatore per la sceneggiatura, il direttore artistico per la regia e via dicendo).

Un'altra informazione da sapere è che la legge prevede che la durata dei diritti patrimoniali sull'opera sia di 70 anni dalla morte dell'ultimo dei co-autori, ciò implica, in parole povere, che trascorsi 70 anni dalla morte dell'ultimo dei sopravvissuti tra autore del soggetto, della sceneggiatura, di autore della musica e/o del regista, l'opera cadrà in "pubblico dominio" e la sua fruizione sarà pubblica.

A differenza dei diritti patrimoniali connessi all'opera, che hanno una "scadenza" per legge, ci sono altri diritti che competono agli autori, e solo a essi, e che il trascorrere del tempo non intaccherà invece mai, ovvero i cosiddetti diritti morali che sono dei diritti imprescrittibili. L'Art. 20 della L.d.A. recita infatti che:

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Questi diritti vengono alla luce all'atto stesso della creazione dell'opera, sono dei diritti originari connaturati all'ideazione dell'opera e non sono cedibili, a differenza dei diritti patrimoniali. In primo luogo dunque, nessuno potrà mai disconoscere la paternità dell'opera e l'autore avrà sempre il diritto di vedersela riconoscere pubblicamente, ad esempio contro millantatori che se ne volessero appropriare o anche, avendo pubblicato con uno pseudonimo e volendosi palesare dopo anni dalla pubblicazione; l'altro elemento

che compone il diritto morale è quello legato all'integrità dell'opera: l'autore può opporsi a modifiche dell'opera che danneggino la sua reputazione.

In questo modo viene tutelata la personalità dell'autore, anche dopo secoli dalla sua morte: nessuno potrà mai cancellare il suo nome o le sue intenzioni autoriali.

Ma tornando allo sfruttamento dell'opera, fino alla scadenza dei 70 anni di cui sopra, chi è il soggetto titolato a poter sfruttare economicamente l'opera?

A questa domanda risponde l'art. 45 il quale stabilisce che: «L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli».

Quindi, per farla breve, sono considerati autori le quattro figure individuate prima (l'autore del soggetto, della sceneggiatura, delle musiche e il regista), mentre il soggetto titolato a sfruttare economicamente l'opera è il produttore. Però la legge stabilisce due cose importanti: l'utilizzazione da parte del produttore deve avvenire nel rispetto del diritto morale degli autori («Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell'opera prodotta senza il consenso degli autori») e, secondo principio altrettanto importante: «Gli autori del soggetto e della sceneggiatura e il direttore artistico, qualora non vengano retribuiti mediante una percentuale sulle proiezioni pubbliche dell'opera cinematografica, hanno diritto, salvo patto contrario, a ricevere un ulteriore compenso...», il che equivale a dire che il lavoro degli autori, in un modo o nell'altro, deve essere sempre pagato!